

ultimi, e dove non potesse pagarla andrebbe soggetto al carcere sussidiario.

DEPRETIS. No, no.

BORTOLUCCI. Dal momento che la legge dice che i padroni sono tenuti responsabili per le multe in cui incorrono i loro servitori, credo che per lo meno sia grave il dubbio da me accennato sul carcere sussidiario in caso d'insolvenza degli stessi padroni. Egli è per queste osservazioni che ho proposto la soppressione dell'articolo in esame, ma se la Commissione venisse nel concetto più logico e più consentaneo ai principi del giure, espresso nel regolamento doganale, quando cioè volesse contemplare specificamente il fatto della connivenza o della scienza, convengo che si potrebbe mantenere l'articolo aggiungendovi in principio l'inciso: *Nei casi di connivenza, ecc.*

DEPRETIS. Chiedo di parlare.

Prima di ogni cosa, bisogna riflettere ad un fatto grave che si verifica tuttodì.

Il contrabbando si esercita scandalosamente in molti luoghi aperti al pubblico. Qui non si tratta di abitazioni private, si tratta di caffè, di locande, vetture pubbliche, di battelli a vapore, di trasporti che si fanno sulle ferrovie. È noto a tutti come scandalosamente in alcune città si smerciano tabacchi di contrabbando, e si offrono in moltissimi luoghi pubblici ai passeggeri. Bisogna assolutamente reprimere quest'abuso. Per reprimerlo, conviene naturalmente portar la mano sopra le persone, le quali, se non sono colpevoli per aver preso una parte diretta al contrabbando, perchè conniventi (nel caso però di connivenza, cioè di complicità, vi sarebbe la sanzione generale che colpisce il reato), lo sono però nel non sorvegliare le persone che da essi dipendono; e da questo difetto di sorveglianza ne viene che essi debbano essere responsabili del danno che il Governo soffre, e delle multe che non può incassare, ogni qualvolta loro dipendenti non sono solvibili.

Ecco qual è il senso di quest'articolo, e non altro. Se non è abbastanza chiaro, se qualche dubbio può nascere, la Commissione è disposta ad introdurre disposizioni che valgano a rimuovere questo dubbio.

Per esempio la Commissione sarebbe disposta a dire che saranno civilmente obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti, i quali non fossero solvibili e che ad essi non possa applicarsi una penalità qualunque. Quanto al carcere suppletivo, sarebbe affatto fuori di questione, e verrebbe soltanto ad applicarsi la massima sancita nell'articolo 1153 del Codice civile in forza del quale « i padroni ed i committenti sono obbligati pei danni cagionati dai loro commessi o domestici nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati. »

Non vi è niente di esorbitante in questa disposizione, la quale credo sia più che giustificata dagli abusi che attualmente si vedono praticati sopra una amplissima scala.

Spero che queste spiegazioni, e le modificazioni che a schiarimento la Commissione sarebbe disposta ad inserire nell'articolo, riusciranno a soddisfare l'onorevole Bortolucci, ed indurlo a ritirare la sua proposta.

BORTOLUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ritira la sua proposta?

BORTOLUCCI. Non la ritiro.

Veramente io debbo dichiarare all'onorevole Depretis che le sue osservazioni non mi hanno persuaso. Egli dice: il contrabbando in oggi si esercita sopra una scala assai lata, si esercita scandalosamente.

Lo capisco; sarà questo un motivo per deviare dalle regole della giustizia? Ammetto pure che questo scandaloso esercizio si faccia sulle pubbliche vetture, nei pubblici negozi, e stabilimenti commerciali dai commessi e preposti ai medesimi, ma per questo se ne dovrà tener responsabili i padroni? Non è necessario almeno che si abbia un argomento di fatto, una congettura ragionevole, una circostanza non equivoca, la quale mostri che essi padroni sono conniventi e tollerano tali abusi?

Mi permetta l'onorevole Depretis che gli dica di non poter convenire che il semplice fatto della connivenza costituisca una vera complicità da far cadere allora la negligenza o tolleranza del padrone sotto le sanzioni della presente legge che riguardano i complici.

DEPRETIS. Senza dubbio.

BORTOLUCCI. La connivenza si verifica tutte le volte che uno sa una cosa e la tollera quando è in dovere di impedirla.

Ma questo fatto negativo non costituisce un vero concorso al reato. E ad ogni modo perchè non esprimeva questo concetto di scienza nell'articolo in discussione?

Per conseguenza io ritengo che l'articolo 48 debba sopprimersi, o quando meno aggiungervi: « Nei casi di connivenza, ecc. »

Accetto poi l'emendamento e la riforma che l'onorevole Depretis intende di portarvi col dire: « Saranno tenuti civilmente responsabili, ecc. »

PRESIDENTE. Qual è l'emendamento che propone la Commissione?

DEPRETIS. La Commissione propone, dove è detto: « i padroni o capi degli stabilimenti, » di dire: « saranno civilmente responsabili ed obbligati al pagamento delle somme, ecc. »

PRESIDENTE. Domando prima di tutto, se la soppressione di questo articolo 48, proposta dall'onorevole Bortolucci sia appoggiata.

(È appoggiata.)

CASTELLI LUIGI. Domando la parola sull'articolo 48.

BORTOLUCCI. Io insisto, perchè si metta prima ai voti la soppressione dell'articolo 48, e poi dopo, in caso che la soppressione non sia ammessa, che si ponga ai voti il mio emendamento.